

## **Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein su diverse questioni di ordine fiscale**

Conclusa il 22 giugno 1995

Approvata dall'Assemblea federale il 12 giugno 1996<sup>2</sup>

Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 17 dicembre 1996

Entrata in vigore il 17 dicembre 1996

(Stato 1° ottobre 1997)

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*e*

*sua Altezza serenissima il Principe regnante del Liechtenstein,*

animati dal desiderio di disciplinare diverse questioni di ordine fiscale, hanno deciso di concludere la presente convenzione e hanno nominato a tale scopo loro plenipotenziari:

*(seguono i nomi dei plenipotenziari)*

I quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri ed averli riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

### **Art. 1**            **Persone**

La presente convenzione si applica alle persone residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

### **Art. 2**            **Imposte**

1. La presente convenzione si applica a tutte le imposte sul reddito riscosse sui redditi citati negli articoli seguenti per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di riscossione.

2. La convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga che fossero riscosse dopo la firma della convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte sul reddito. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicano, alla fine di ogni anno, le modificazioni delle loro legislazioni fiscali.

RU **1997** 891; FF **1995** IV 1499

<sup>1</sup> Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'edizione ted. della presente Raccolta.

<sup>2</sup> RU **1997** 890

**Art. 3** Definizioni generali

1. Ai fini della presente convenzione, salvo che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

- a) il termine «persona» designa le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;
- b) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
- c) salvo il Trattato del 29 marzo 1923<sup>3</sup> tra la Svizzera e il Liechtenstein concernente la riunione del Principato del Liechtenstein al territorio doganale svizzero, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di questo Stato, è quivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, questa espressione non comprende le persone che sono assoggettate all'imposta in questo Stato solo per i redditi di fonti situate in questo Stato. Quando una persona è residente dei due Stati contraenti, le autorità competenti stabiliscono di comune accordo lo Stato contraente nel quale la detta persona è considerata residente ai sensi della presente convenzione;
- d) l'espressione «autorità competenti» designa:
  - (i) nel Liechtenstein, il Capo dell'Amministrazione delle contribuzioni del Liechtenstein o il suo supplente;
  - (ii) in Svizzera, il Direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato;
- e) l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. Per l'applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non definite hanno il significato loro attribuito dal diritto di questo Stato relativo alle imposte oggetto della convenzione, salvo che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

**Art. 4** Interessi di crediti ipotecari

1. Gli interessi versati ad una persona residente di uno Stato contraente, provenienti da crediti garantiti da beni immobili situati nell'altro Stato sono imponibili solo nel primo Stato se questa persona ne è l'effettivo beneficiario. Sono assimilati a questi crediti garantiti da pegno immobiliare i crediti garantiti da pegno mobiliare ed il cui debitore è proprietario di beni immobili che ha costituito in pegno a garanzia di titoli ipotecari su beni immobili situati nell'altro Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano quando il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente da cui provengono gli interessi, o un'attività industriale o commerciale per mezzo di

<sup>3</sup> RS 0.631.112.514

una stabile organizzazione ivi situata, o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente il credito generatore di interessi.

#### **Art. 5** Professioni dipendenti

1. Salve le disposizioni del paragrafo 2 e dell'articolo 7 paragrafo 1, i redditi che un residente di uno Stato contraente riceve per un'attività dipendente sono imponibili solo in questo Stato, eccetto che l'attività sia esercitata nell'altro Stato contraente.

Se l'attività è quivi esercitata, i redditi ricevuti a questo titolo sono imponibili solo in quest'altro Stato.

2. Salve le disposizioni dell'articolo 7 paragrafo 1, i redditi da attività dipendente ricevuti da persone che hanno domicilio in uno Stato, il cui luogo di lavoro è situato nell'altro Stato e che vi si recano in linea di massima ogni giorno feriale (frontalieri), sono imponibili solo nello Stato di cui sono residenti.

#### **Art. 6** Pensioni, rendite e prestazioni in capitale

Salve le disposizioni dell'articolo 7 paragrafo 1, le pensioni, le rendite, le prestazioni in capitale e altre remunerazioni simili provenienti da istituzioni di diritto privato riguardanti la previdenza professionale, versate ad un residente di uno Stato contraente, sono imponibili solo in questo Stato.

#### **Art. 7** Funzioni pubbliche

1. Le remunerazioni, comprese le pensioni, le rendite e le prestazioni in capitale e altre remunerazioni simili, versate da uno Stato contraente, una sua suddivisione politica o ente locale, o da una persona giuridica di diritto pubblico, direttamente o mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica, a titolo di servizi resi a detto Stato, a detta suddivisione politica, ente o persona giuridica, sono imponibili solo in detto Stato.

2. Le disposizioni degli articoli 5 e 6 si applicano alle remunerazioni, comprese le pensioni, rendite, prestazioni in capitale e altre remunerazioni simili, versate ad una persona fisica da un'istituzione di diritto pubblico che ha sede in uno degli Stati contraenti, a titolo dei servizi resi a detta istituzione, alla quale partecipano congiuntamente i due Stati contraenti, le loro suddivisioni politiche o enti locali.

Le autorità competenti stabiliscono di comune accordo quali siano le istituzioni di diritto pubblico previste da questa disposizione.

#### **Art. 8** Procedura amichevole

1. Se ritiene che le misure adottate dalle autorità fiscali degli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una doppia imposizione non conforme alle disposizioni della presente convenzione, il contribuente può sottoporre il proprio caso allo Stato di cui è residente. Se il reclamo del contribuente le appare fondato, l'autorità competente dello Stato richiesto farà del suo meglio per accordarsi con l'autorità competente dell'altro Stato al fine di evitare in modo appropriato la doppia imposizione in questione.

2. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono accordarsi per risolvere le eventuali difficoltà o dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione o circa i rapporti esistenti tra la presente convenzione e le convenzioni concluse dagli Stati contraenti con Stati terzi.

**Art. 9** Entrata in vigore

1. La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Berna appena possibile.
2. La convenzione entrerà in vigore quando gli strumenti di ratifica saranno stati scambiati. Fino a quel momento, le sue disposizioni saranno applicabili a titolo provvisorio per gli anni fiscali a partire dal 1° gennaio 1995.

**Art. 10** Denuncia

La presente convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ogni anno civile. In questo caso, la convenzione cesserà d'essere applicabile per gli anni fiscali a partire dal 1° gennaio dell'anno civile seguente quello della denuncia.

*In fede di che* i plenipotenziari, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Berna, il 22 giugno 1995, in due esemplari originali in lingua tedesca.

Per il  
Consiglio federale svizzero:  
Daniel Lüthi

Per il  
Principato del Liechtenstein:  
Hugo Biedermann